# COMMISSIONE X

## TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

**83.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposte di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, adottata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, per lo adeguamento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali (2948);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (121);

ZANIBONI ed altri: Modifica dell'articolo 79 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (617);

BALZAMO: Procedure per il rilascio della patente di guida per autoveicoli (802);

TAGLIABUE ed altri: Nuove norme concernenti l'informazione sanitaria e i controlli per la prevenzione degli in-

PAG.

cidenti stradali. Modifiche e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1064);

EBNER ed altri: Norme per l'introduzione di nozioni di pronto soccorso nell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida (1377);

FACCHETTI ed altri: Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli (2103);

SAVIO ed altri: Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli (3027);

PIRO: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida (3199) . . . . . 3

PAG.

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

BERNARDI GUIDO . . . . . 23

CANNELONGA SEVERINO . . . . . 5, 21, 23

FACCHETTI GIUSEPPE . . . . . 25

LUCCHESI PINO . . . . . 10, 25

MATTEOLI ALTERO . . . . . 5, 23, 25

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* . . . 5, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25

PIRO FRANCO . . . . . 9

POTÌ DAMIANO . . . . . 25

QUIETI GIUSEPPE, *Relatore* 4, 5, 9, 10, 13, 22, 23

RONZANI GIANNI VILMER . 13, 15, 22, 23, 24, 25

**Votazione segreta:**

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* . . . 25, 26

**La seduta comincia alle 15,30.**

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, adottata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, e per lo adeguamento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali (2948); e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (121); Zaniboni ed altri: Modifica dell'articolo 79 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole (617); Balzamo: Procedure per il rilascio della patente di guida per autoveicoli (802); Tagliabue ed altri: Nuove norme concernenti la informazione sanitaria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 (1064); Ebner ed altri: Norme per l'introduzione di nozioni di pronto soccorso nell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida (1377); Facchetti ed altri: Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli (2103); Savio ed altri: Modifiche dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per guidare determinati autoveicoli (3027); Piro: Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida (3199).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e integrazioni, per il recepimento della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, adottata dal Consigli delle Comunità europee, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, e per l'adeguamento della segnaletica stradale alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifica dell'articolo 86 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole »; Zaniboni ed altri: « Modifica dell'articolo 79 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite minimo di età per la guida di macchine agricole »; Balzamo: « Procedure per il rilascio della patente di guida per autoveicoli »; Tagliabue ed altri: « Nuove norme concernenti l'informazione sanita-

ria e i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali. Modifiche e integrazioni al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »; Ebner ed altri: « Norme per l'introduzione di nozioni di pronto soccorso nell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida »; Facchetti ed altri: « Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli »; Savio ed altri: « Modifica dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il limite di età per giudare determinati autoveicoli »; Piro: « Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida ».

Ricordo che nella seduta del 3 aprile 1986 la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio gli articoli del testo unificato predisposto dal relatore.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 16 aprile 1986, e la V Commissione bilancio, in data 7 maggio 1986, hanno espresso, rispettivamente, i seguenti pareri: « nulla osta » e « parere favorevole ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Signor presidente, desidero sottolineare che in sede di gruppo di lavoro si è registrata piena convergenza tra i rappresentanti di tutti i gruppi e gli emendamenti presentati al testo unificato da me predisposto hanno avuto favorevole accoglienza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le lettere *c*), *d*) e *g*) del primo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre il conducente;

*d*) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 centimetri cubi e non superiore, per i motocicli, a 350 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone o cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 cavalli/tonnellata, purché non sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autocaravan; autoveicoli per uso speciale con o senza rimorchio; macchine agricole e macchine operatrici;

*g*) anni 21 per guidare: motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 cavalli/tonnellata, o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera *f*) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone ».

La lettera *b*), terzo comma, dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituita dalla seguente:

« *b*) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale

limite può essere levato ad anni 65 qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità fisio-psichica a seguito di visita medica specialistica, con le modalità che saranno stabilite con decrto del Ministro dei trasporti ».

L'onorevole Quieti, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, primo comma, lettera* c), *sostituire le parole*: « la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A », *con le seguenti*: « Che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocità di 40 chilometri l'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A estesa ».

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cannelonga, Ridi, Ronzani, Gradi e Proietti hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, secondo comma, lettera* b), *sostituire le parole da*: « Tale limite », *fino alla fine del comma, con le seguenti*: « Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneità fisio-psichica a seguito di visita medica specialistica annuale con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ».

1. 2.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

ALTERO MATTEOLI. Non concordo sul contenuto di questo emendamento. Ritengo infatti che oggi un uomo fra i sessant'anni ed i sessantacinque anni abbia un'efficienza fisica tale che non sia necessario sottoporlo ad esami di idoneità fisico-psichica. Pertanto non voterò a favore dello emendamento.

SEVERINO CANNELONGA. Il nostro emendamento risponde ad una precisa logica secondo la quale il limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni, ma a seguito di una verifica annuale delle condizioni del richiedente.

ALTERO MATTEOLI. Non è un dato anagrafico !

SEVERINO CANNELONGA. D'accordo, a mano a mano che si va avanti con gli anni, aumentano i rischi.

ALTERO MATTEOLI. Dichiaro di votare contro l'emendamento 1. 2.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 2, accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sottopongo al presidente l'opportunità di anteporre, in sede di coordinamento, nella lettera *b*) il termine « psico » a « fisico », al fine di rendere più scorrevole il periodo.

ALTERO MATTEOLI. Signor presidente, desidero intervenire per dichiarazione di voto.

A me pare che il punto *g*) dell'articolo 1 sia contrario alla volontà del legislatore, il quale ha abbassato il limite della maggiore età al diciottesimo anno. Secondo la disposizione emanata alcuni anni fa, una persona a 18 anni può eleggere i propri rappresentanti in Parlamento e compiere una serie di atti importanti, mentre per questo articolo non è considerata sufficientemente matura per guidare un motociclo di una determinata cilindrata. Per tale motivo dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I commi primo e secondo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Rpubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti dai seguenti:

« Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente. Tale patente entro il dodicesimo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge è conforme al modello comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle comunità europee, n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980.

Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1.300 kg;

B) motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero, ma che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C ».

Il comma quarto dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed i minorati fisici, limitata a veicoli di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente ».

Il comma sedicesimo dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

Il comma ottavo dell'articolo 80 del testo delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente nonché le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida ».

Gli onorevoli Piro, Potì, Fiorino e Barbalace hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2 con i seguenti*:

« Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della giuda di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto conto anche dell'uso cui essi sono destinati.

Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcooliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni.

Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche, somatiche o funzionali che risultino invalidanti alla luce di accertamenti specialistici.

Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche, somatiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

L'efficienza degli arti deve essere valutata con l'uso di apparecchi di protesi.

Coloro che presentino a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche, somatiche o funzionali invalidanti, ai sensi del quinto comma, le quali non richiedano speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi consentendo la guida di veicoli particolari con comandi automatici o servoassistiti già omologati dal Ministero dei trasporti, possono conseguire la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*.

Le minorazioni anatomiche o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi sono così classificate:

*a*) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avanbraccio oppure limitazione funzionale equiparabile;

*b*) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avanbraccio e con integrità superiore dell'avanbraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni

nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza o della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica descritta alla lettera *a*);

*c*) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrità funzionale delle articolazioni del gomito e della scapolo-omerale;

*d*) perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile;

*e*) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione della coxo-femorale, oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta. I soggetti che rientrano nelle precedenti classificazioni otterranno il rilascio della patente di categoria *B* con veicoli adattati in relazione alle disposizioni ministeriali vigenti, in particolare la circolare del Ministro dei trasporti n. 63/1962 del 19 settembre 1962.

Coloro che presentino minorazioni di cui ai commi precedenti lettere *a*), *c*) e *d*) in entrambi gli arti superiori o in più di due arti oppure coloro che presentino coesistenza di minorazioni che interessano la vista e l'udito, l'udito e gli arti, la vista e gli arti, la vista e la conformazione e lo sviluppo somatico, la rigidità del collo, gli arti e la rigidità del collo, la conformazione e lo sviluppo somatico e la rigidità del collo, possono conseguire il permesso temporaneo di guida e la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria *B*, adattati in relazione alla loro infermità. Costoro, dopo che in sede di visita medica provinciale ne sia stata stabilita l'idoneità psichica, sono autorizzati ad esercitarsi alla guida in luoghi chiusi ed esclusi al traffico dei veicoli; successivamente, sono sottoposti ad una prova pratica di guida tendente ad accertare, in particolare, se le modifiche apportate al veicolo e la pratica acquisita col veicolo stesso in area chiusa siano tali da integrare le caratteristiche dell'individuo e consentire il rilascio, da prima, del foglio rosa con abilitazione ad esercitarsi nel traffico e successivamente della patente di guida della categoria *B*.

Il rilascio di patente della categoria *B* per la guida di motocicli particolarmente adattati è ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non più grave di quelle di cui alla lettera *e*) del precedente comma e non presentino alcuna minorazione invalidante negli arti.

La patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria *F* è soppressa.

Sono derogate tutte le altre norme vigenti ».

2. 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo le parole*: « minorati fisici » *aggiungere le seguenti*: « anche se affetti da più minorazioni ».

2. 2.

*Al secondo comma, sopprimere le parole da* « limitata » *a* « trasporti » *e sostituirle con le seguenti*: « le patenti di categoria *C* possono essere limitate alla guida

di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al 3 comma dell'articolo 81 ».

2. 3.

FRANCO PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 1.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore.* In sede di coordinamento formale del testo, sarebbe opportuno spostare - nella formulazione definitiva del testo dell'articolo 2 - il comma ottavo al posto del sedicesimo e viceversa.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 80-*ter* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente articolo:

« ART. 80-*quater*. — (*Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida*). - Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

Il titolare è tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni, in caso di constatato errore, la rettifica all'ufficio della motorizzazione civile.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro il sesto mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto con il presente articolo ».

2. La legge 12 dicembre 1962, n. 1702, è abrogata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'idoneità psicofisica, tranne i casi stabiliti nel successivo terzo comma, deve essere certificata da uno dei seguenti sanitari in attività di servizio:

*a*) funzionari appartenenti al ruolo dei medici delle ferrovie dello Stato;

*b*) medici indicati dalle unità sanitarie locali (U.S.L.), nelle rispettive competenze territoriali;

*c*) medici militari.

3. L'accertamento delle condizioni psicofisiche e psicotecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza nei riguardi:

*a*) dei mutilati e minorati fisici;

*b*) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

*c*) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

*d*) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

4. Avverso il giudizio della commissione di cui al terzo comma è ammesso ricorso entro trenta giorni al ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato, fintanto che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Di tale parere il ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del tredicesimo comma, punto 1) del successivo articolo 91.

6. Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:

*a*) i requisiti psicofisici e psicotecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

*b*) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

*c*) le mutilazioni o le minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente delle categorie *A*, *B* e *C*;

*d*) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al terzo comma ».

Gli onorevoli Ronzani, Cannelonga, Ridi, Proietti e Gradi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 2 con il seguente*:

« Il relativo accertamento è effettuato dall'Ufficio Medico Legale dell'Unità Sanitaria Locale, da un Ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato, da un medico del Distretto Militare Territoriale, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario.

L'accertamento di cui al comma precedente deve risultare da certificazione di data non anteriore ai due mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame ».

4. 1.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Esprimendo parere favorevole all'emendamento 4. 1, riterrei opportuno mantenere al punto 2, dopo la parola « accertamento », l'inciso « tranne i casi stabiliti nel successivo terzo comma »; così come dopo al parola « sanitario » sarei dell'avviso di mantenere la specifica « tutti in attività di servizio ».

PINO LUCCHESI. Desidero far presente che la formulazione dell'emendamento 4. 1 può ingenerare il dubbio che l'accertamento sia effettuato da una commissione composta dall'Ufficio medico legale, da un ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato e via dicendo.

È opportuno, quindi, inserire la congiunzione « o » per rendere più chiaro il testo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che le modifiche al

punto 2, suggerite dal relatore e dall'onorevole Lucchesi, verranno apportate in sede di coordinamento formale del testo.

(*Così rimane stabilito*).

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 6.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria e per la categoria D, il quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità ».

2. Nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 83 le parole « per la stessa categoria di veicoli » sono sostituite con « per la stessa categoria di veicoli e per la categoria D ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. L'articolo 84 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. - (*Autoscuole*). — 1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole. Tali compiti vengono svolti sulla base di appositi regolamenti redatti nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e dei criteri generali stabiliti dal ministro dei trasporti per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e all'estensione del territorio.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a società aventi o meno personalità giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di

società o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

5. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della legge.

7. La scuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica o didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

*a*) l'attività della scuola non si svolga regolarmente;

*b*) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione;

*c*) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola.

9. L'autorizzazione è revocata quando:

*a*) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

*b*) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola;

*c*) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione.

Nella stessa sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire centomila incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al punto 6, dopo la parola* « legge » *aggiungere la seguente*: « sopracitata ».

Gli onorevoli Cannelonga, Ronzani, Gradi e Proietti hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 11 sostituire le parole* « da lire cinquecentomila a lire un milione »

*con le parole* « da lire un milione a lire due milioni ».

7. 1.

Gli onorevoli Ronzani, Cannelonga e Gradi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 11 sopprimere le parole da* « nella stessa sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a ciò abilitato ed autorizzato ».

7. 2.

Gli onorevoli Ronzani, Gradi e Cannelonga hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto 11 sostituire le parole* « da lire cinquantamila a lire centomila » *con le parole* « da lire centocinquantamila a lire trecentomila ».

7. 3.

GIANNI RONZANI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 7. 2.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — (*Esame di idoneità*). - Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

*a*) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-*a*) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-*b*) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-*c*) nozioni sugli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche e superalcooliche, di farmaci, psicofarmaci e di sostanze stupefacenti; da particolari condizioni fisiche e psichiche nonché di assistenza alle vittime d'incidenti stradali;

1-*d*) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

*b*) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera *a*):

1-*e*) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione

dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

1-*f*) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

Gli esami sono espletati da funzionari del ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Gli esami per il conseguimento delle patenti A, B e C possono essere espletati anche da funzionari del ruolo della carriera di concetto della medesima direzione generale muniti di titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturità scientifica, all'uopo abilitati. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati possono essere altresì espletati anche da funzionari dei ruoli della carriera direttiva amministrativa o della carriera di concetto della suddetta direzione generale muniti di titolo di studio diverso da quelli sopra indicati, all'uopo abilitati.

I funzionari e gli impiegati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, già abilitati ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e della legge 18 ottobre 1978, n. 625, possono continuare ad essere ammessi ad espletare gli esami per le patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, a condizione che la precedente abilitazione venga confermata.

Le modalità e le norme per il conseguimento e la conferma dell'abilitazione alle funzioni di esaminatore sono stabilite con decreti del Ministro dei trasporti.

L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti di veicoli a motore può svolgersi presso la stessa scuola se dotata di locali riconosciuti idonei allo scopo o presso centri di istruzione da queste formati e legalmente costituiti; alla prova di teoria ha diritto di assistere un insegnante di teoria della scuola o del centro di istruzione.

Le prove di esame sono pubbliche.

Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida, la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

Al fine di poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE ovvero di poter ivi eventualmente ottenere la successiva conversione della loro patente italiana in patente valida per la guida di motoveicoli della categoria A, i titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, che siano residenti in Italia e che ne facciano richiesta ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile, possono ottenere, dopo aver superato un esame di abilità alla guida di motocicli, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti, un certificato di idoneità al riguardo ».

Gli onorevoli Cannelonga, Ridi, Ronzani, Proietti e Gradi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto* 1-*b*) *dopo le parole*: « da osservare » *inserire*: « sui rudimenti di pronto soccorso ».

8. 1.

Gli onorevoli Ronzani, Cannelonga e Ridi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al punto* 2) *dopo le parole*: « in circolazione » *aggiungere*: « I risultati conseguiti durante lo svolgimento della prova dovranno essere riportati su una apposita scheda tipo predisposta dalla motorizzazione civile e indicante le modalità in cui si sostanzia la prova stessa ».

8. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con i seguenti*:

« Gli esami sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli esami per il conseguimento delle patenti A, B e C, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

Gli esami sono effettuati secondo direttive e con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e con il ricorso a sussidi audiovisivi, schede di esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio ».

8. 3.

Gli onorevoli Cannelonga, Ridi, Ronzani, Proietti e Gradi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, dopo le parole*: « di locali riconosciuti » *inserire le parole*: « dalla competente autorità provinciale ».

8. 4.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, sopprimere le seguenti parole*: « Alla prova di teoria ha diritto di assistere un insegnante di teoria della scuola o del centro di istruzione ».

GIANNI VILMER RONZANI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 8. 1 ed 8. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8. 3 del relatore.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 8. 4 Cannelonga ed altri.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 4 Cannelonga ed altri, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 8. 5 del relatore.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta l'emendamento 8. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 5 del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

I commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Per guidare macchine agricole escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

della categoria A, per guidare macchine agricole operatrici ad un asse equipaggiate con carrello o motoagricole aventi tutte massa a vuoto complessiva fino a 400 chilogrammi;

della categoria B, per guidare macchine agricole e macchine operatrici aventi tutte massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate anche se trainanti un rimorchio o un attrezzo non eccedenti i 750 chilogrammi;

della categoria C, per guidare macchine agricole e macchine operatrici, o loro complessi, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patente A, B, C limitate, previste dal terzo comma dell'articolo 80 ».

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti morali e psico-fisici stabiliti rispettivamente dagli articoli 82 e ..., con i criteri della conferma di validità.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici non è richiesto qualora venga dimostrato che il rilascio della patente da sostiuire, emessa da uno Stato membro della CEE, è stato subordinato al possesso di requisiti psico-fisici non meno elevati di quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

Nel caso in cui viene richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi quarto e quinto, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, viene rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare ha sostenuto l'esame di idoneità.

Il divieto alla guida in Italia con patente estera può essere stabilito nelle ipotesi e con i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 91, qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti vengono ritirati e conservati fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente non lasci il territorio nazionale, se tale partenza ha luogo prima della scadenza del periodo di sospensione.

Analoga interdizione alla guida è disposta, nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo comma dell'articolo 91, in base a sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente*:

ART. 9.

I commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Per guidare macchine agricole escluse quelle con conducente a terra, nonché

macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

della categoria A estesa alla guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera *c*);

della categoria B, per guidare macchine agricole aventi sagome e peso superiori ai limiti ed alle condizioni indicate dall'articolo 69 carrelli nonché macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patente A, B speciali, previste dal terzo comma dell'articolo 80 ».

9. 1.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

I commi primo e terzo dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono abrogati.

I commi secondo e quarto del medesimo articolo 87 sono sostituiti dai seguenti:

« Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli delle categorie B e C. Tuttavia le patenti di guida, valevoli per la categoria B o superiore, conseguite anteriormente al 1° gennaio 1986, sono valide anche per la guida dei motoveicoli della categoria A.

La patente di guida per veicoli delle categorie A, B, C rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli di tipo e caratteristiche indicati nella patente stessa ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*L'ultimo capoverso dell'articolo 10 è sostituito dal seguente*: « La patente di guida delle categorie A, B, C rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati ».

10. 1.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 10. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B rila-

sciata a mutilati e minorati fisici, e quella delle categorie C e D sono valide per cinque anni.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Dopo l'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 88-*bis*. — (*Patenti limitate*). - Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C limitata, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico, ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente della categoria A, B o C limitata, senza adattamento del veicolo ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sia nel titolo del nuovo articolo 88*-bis, *sia nel corso dell'articolo 12, sostituire la parola* « limitate » *con la parola* « speciali ».

12. 1.

*All'articolo 12, dopo il primo comma del nuovo articolo 88*-bis, *aggiungere le parole*: « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alla legge 9 aprile 1986, n. 97 ».

12. 2.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 12. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé approvate.

Poiché agli articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Il comma tredicesimo dell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, è sostituito dal seguente:

« La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo;

4) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero ».

(*È approvato*).

ART. 14.

L'articolo 98 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — (*Patenti di guida rilasciate da Stati esteri*). - I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché essi conducenti non siano residenti in Italia da oltre un anno.

Qualora la patente o il permesso internazionale, rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto altresì il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dell'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 85. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

I relativi provvedimenti di sospensione sono segnalati dall'autorità competente allo Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.

Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire cinquantamila.

A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Nei casi di cui ai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, i documenti sono ritirati immediatamente da chi accerta l'infrazione e sono inviati alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale provvede a restituirli allo Stato che li ha rilasciati, ovvero, se ancora in corso di validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, pres-

so cui l'interessato dichiari di voler richiedere la conversione in documento abilitativo italiano ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente articolo:

ART. 99-*bis*. — (*Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali*). - Il ministro dei trasporti di concerto con il ministro dell'interno, può disporre, ai sensi del punto 6 all'allegato I alla prima direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 80/1263/CEE l'eliminazione della foto dalla patente, nonché l'adozione di un modello di patente idoneo a consentire l'annotazione l'elaborazione dei dati in esso inseriti.

In caso di eliminazione della foto la patente deve essere accompagnata, durante la guida, da un valido documento di identità personale.

Il ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli dal 470 al 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il ministro della sanità per quelli dal 470 al 485. In tali decreti si terrà conto delle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*.

Il secondo comma dell'articolo 571 del regolamento di cui sopra è abrogato.

Gli onorevoli Piro, Potì, Fiorino, Barbalace e Quieti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 15 con*: « In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare: che l'efficienza degli arti deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi; che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche ».

15. 1.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 15. 1 Piro ed altri, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono inseriti i seguenti commi:

« In caso d'incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico fisica derivante dalla influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento mediante esame dell'aria espirata, con un apparecchio avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, e approvato dal Ministro della sanità.

Qualora dall'esame dell'aria espirata risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore a 0,80 gram-

mi per litro, l'interessato, da considerarsi necessariamente in stato di ebbrezza, non può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia ».

2. Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 132 è aggiunto il seguente comma:

« In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma secondo, il conducente è punito, ove il caso non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.000.000. In caso di rifiuto successivo a incidente stradale le dette pene si applicano congiuntamente ».

Gli onorevoli Ronzani, Cannelonga, Ridi, Proietti e Gradi hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma dell'articolo 16, aggiungere il seguente*:

« Qualora la prova dell'alito dia esito positivo è inoltre elevata una contravvenzione da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 200.000. Della prova viene trasmessa informazione alla Direzione generale della Motorizzazione Civile e alla Prefettura.

Qualora nel corso di un anno lo stesso conducente incorra in tre violazioni nella guida per abuso di sostanze alcoliche il prefetto può disporre la sospensione della patente per un periodo da due a sei mesi ».

SEVERINO CANNELONGA. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del relatore.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 19, è inserito il seguente articolo:

« ART. 19-*bis*. — (*Adeguamento della segnalazione stradale alle norme internazionali*). - In attesa delle disposizioni che al riguardo saranno emanate in sede di riforma del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, è autorizzato ad adeguare con propri decreti gli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, alle norme contenute nelle direttive comunitarie e negli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'opposizione della segnaletica stradale ».

(*È approvato*).

ART. 18.

I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1987, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

I veicoli a motore della categoria M1, di cui allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Le cinture di sicurezza di cui all'articolo precedente devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, e avere le configurazioni indicate nei punti 311 e 312 dell'allegato I al decreto di cui all'articolo precedente.

Per i veicoli non predisposti sin dall'origine con il punto di attacco specifico per il riavvolgitore è ammesso l'impiego di cinture a tre punti senza riavvolgitori o di cinture subaddominali, che devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 19 con il seguente*:

« Per i veicoli circolanti prima del 1° gennaio 1978 si possono adottare, a scelta dell'utente, le cinture con riavvolgitore, quelle sub-addominali o a tre punti senza riavvolgitore, che devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è favorevole.

GIANNI RONZANI. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Baghino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati tra il 1° gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1977, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

Le cinture di sicurezza di cui al comma precedente devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

Il relatore, onorevole Quieti, ha presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma sostituire la parola* « 1987 » *con la seguente* « 1988 ».

20. 1.

L'onorevole Bernardi ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma*:

« Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri ».

20. 2.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Bernardi.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 20. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bernardi 20. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

I veicoli a motore della categoria M1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1989, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti.

Le cinture di cui al comma precedente devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione.

Onorevoli colleghi, tale articolo prevede l'obbligo delle cinture di sicurezza per tutti i posti a sedere previsti. Ricordo che abbiamo svolto un'indagine conoscitiva e abbiamo anche compiuto visite presso istituti di ricerca; in effetti, giungiamo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 con grande ritardo rispetto ad altri paesi, europei ed extraeuropei. Bisogna prendere atto del fatto che in nessun paese, ad eccezione dell'Inghilterra che sta introducendo tale obbligo, è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Mi domando se sia il caso, arrivando per ultimi, di sopravanzare tutti gli altri. Tra l'altro, l'industria non riuscirebbe a far fronte a tale impegno.

SEVERINO CANNELONGA. Signor presidente, a parte il fatto che tale obbligo esiste anche in Svezia ed in Unione Sovietica, credo che si potrebbe prevedere l'entrata in vigore della norma a partire, per esempio, dal 1990.

GUIDO BERNARDI. Signor presidente, ma per le vetture a due porte la cintura di sicurezza montata sui sedili posteriori costituisce una sicurezza o un pericolo? I posseggeri potrebbero rimanere intrappolati in caso di incidente.

ALTERO MATTEOLI. Forse dovrebbero essere abolite le automobili con due porte.

SEVERINO CANNELONGA. A noi sembra positivo che in una legge di tale rilievo sia introdotto il principio che le cinture di sicurezza devono essere installate anche sui sedili posteriori. Tale concetto si sta affacciando, in prospettiva, in tutti i paesi d'Europa. Ritengo che anche il nostro paese debba considerare tale possibilità. Se una preoccupazione sussiste, da parte nostra, è solo perché occorrerebbe dare un certo margine di tempo alle industrie costruttrici al fine di mettersi al passo con la nuova normativa. Ripeto che si potrebbe prevedere il termine del 1° gennaio 1990.

PRESIDENTE. Ripeto che l'industria italiana non è preparata ad una simile produzione. Occorre essere realistici, quando si propongono norme del genere.

Presento pertanto il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 21.*

21. 1.

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal presidente e mi riservo di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a prendere in considerazione la problematica di cui all'articolo 21.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 21.

GUIDO BERNARDI. Dichiaro, a nome del gruppo, che voterò a favore della soppressione dell'articolo 21 in quanto sono dell'avviso che occorre ancora verificare se le cinture in autovetture di piccola cilindrata e a due porte costituiscano un fattore di sicurezza.

GIANNI VILMER RONZANI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione. Ci

rendiamo conto che la norma pone una serie di problemi che non possiamo ignorare, ma siamo anche consapevoli che sarebbe sbagliato, in sede di esame di questo provvedimento, non segnalare comunque la volontà del Parlamento di procedere in una certa direzione. Per questo motivo avevamo prospettato l'ipotesi di posticipare la data di entrata in vigore della normativa per permettere all'industria di entrare a pieno regime.

Ci asterremo pertanto dalla votazione dell'emendamento del presidente, mentre ci dichiariamo favorevoli ad un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere il problema nei modi e nei tempi che si riterranno opportuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 21, di cui ho chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 21 si intende pertanto soppresso.

Poiché ai successivi articoli 22, 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

1. Dal 1° gennaio 1988 i bambini minori di 4 anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli della categoria M-1 e N-1, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la norma stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° gennaio 1989 i bambini dai 4 ai 10 anni possono occupare i posti anteriori della categoria M-1 e N-1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M-1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni del primo, secondo e terzo comma, nonché di quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro per l'interno, stabilisce con propri decreti i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

(*È approvato*).

ART. 23.

Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

Le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggette a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 24.

Il Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità stabilisce, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcoliche.

(*È approvato*).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione Trasporti,

riunita per l'esame del disegno di legge sul recepimento della direttiva comunitaria n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 relativa alla istituzione di una patente di guida comunitaria e delle proposte di legge abbinate,

impegna il Governo

a proseguire gli studi sulla opportunità di rendere obbligatorio il montaggio delle cinture di sicurezza anche in corrispondenza dei posti posteriori delle autovetture in considerazione dell'esperienza fatta negli altri paesi, dello sviluppo della tecnologia e di capacità produttiva dell'industria nazionale automobilistica.

(0/2948-121-617-802-1064-1377-2103-3027-3199/1/10).

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Quieti, insiste per la votazione?

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE FACCHETTI. Il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento.

DAMIANO POTÌ. Anche il gruppo socialista preannuncia il proprio voto favorevole.

PINO LUCCHESI. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento.

GIANNI RONZANI. A nome del gruppo comunista preannuncio il voto favorevole.

ALTERO MATTEOLI. Pur con le riserve espresse nel Comitato ristretto e in questa sede, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2948) e proposte di legge Carlotto ed altri (121); Zaniboni ed

altri (617); Balzamo (802); Tagliabue ed altri (1064); Ebner ed altri (1377); Facchetti ed altri (2103); Savio ed altri (3027); Piro (3199) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale » (2948-121-617-802-1064-1377-2103-3027-3199):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Becchetti, Bernardi Guido, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Facchetti, Gradi, Grippo, Grottola, Laganà, La Penna, Lucchesi, Manca Nicola, Manchinu, Matteoli, Pernice, Picano, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani, Santuz.

**La seduta termina alle 16.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO